

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 785-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 22 aprile 1970*

*modificato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati  
nella seduta del 24 giugno 1970 (V. Stampato n. 2467)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**(NENNI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 giugno 1970*

**Aumento del contributo all'Alto Commissariato  
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per la durata di tre anni, a decorrere dall'anno finanziario 1969.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 2.

E altresì autorizzata a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: per lire 1.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e per lire 12.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere di lire 1.000.000 relativo alla concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 12.500.000 derivante dalla corresponsione del contributo ordinario, di cui al precedente articolo 1, per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

*Identico.*